

Credito d'imposta beni strumentali: scadenze al 30 novembre 2023

21 NOVEMBRE 2023 | N. 24

Enrico Roat - Centro studi fiscale SEAC

In questa informativa...

Si illustrano gli adempimenti che devono essere effettuati entro il 30 novembre 2023 dai soggetti che entro il 30 dicembre 2022 hanno versato l'acconto del 20% per l'acquisto di beni strumentali nuovi per non perdere la possibilità di fruire del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.

Entro il **30 novembre 2023** i soggetti che intendono beneficiare del **credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi** di cui all'articolo 1, commi da da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) e **nel 2022** hanno **"prenotato" l'investimento** dovranno:

- **completare l'investimento,**
- indicare in dichiarazione dei redditi nel **quadro RU** i dati dell'**investimento effettuato**.



Inoltre per poter beneficiare dell'agevolazione i soggetti interessati dovranno porre in essere **altri adempimenti** (indicazione dell'agevolazione in fattura, perizia asseverata, comunicazione al MIMIT).

Si ricorda inoltre, che il credito di imposta in esame:

- **non è soggetto ai limiti di utilizzo** previsti dall'articolo 1, comma 53, Legge n. 244/2007 (**€ 250.000**), dall'articolo 34, Legge n. 388/2000 (**€ 2.000.000**) e dall'articolo 31, D.L. n. 78/2010 (divieto di compensazione in presenza di **debiti iscritti a ruolo**);
- **non concorre** alla formazione del **reddito** nè alla base imponibile **IRAP**;
- **non rileva** ai fini del rapporto di cui agli **art. 61 e 109, comma 5, TUIR**;
- **è cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, purché tale cumulo, tenendo conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Beni agevolabili entro il 30 novembre 2023

Il **30 novembre 2023** scade il **termine per effettuare gli investimenti "prenotati"**, ossia per i quali entro il **31 dicembre 2022** è stato accettato l'ordine da parte del venditore e versato un acconto almeno pari al 20% del relativo costo, riferiti a:

- **beni materiali e immateriali nuovi strumentali** c.d. **"generici"**, al fine di usufruire del credito d'imposta del 6%, di cui all'art. 1, comma 1055, Legge n. 178/2020;
- **beni materiali nuovi strumentali** c.d. **"Industria 4.0"**, al fine di usufruire del credito d'imposta nella maggior misura del 40%, anziché del 20%, di cui all'art. 1, comma 1057, Legge n. 178/2020.



Diversamente, gli **investimenti in beni immateriali nuovi strumentali c.d. "Industria 4.0"** prenotati nel 2022 **dovevano essere completati entro il 30 giugno 2023.**

Beni materiali e immateriali "generici"

Relativamente ai **beni materiali ed immateriali nuovi strumentali c.d. "generici"**, ossia diversi da quelli "Industria 4.0", il credito d'imposta, come stabilito dai commi 1054 e 1055, art. 1, Legge n. 178/2020, è riconosciuto per gli investimenti effettuati dalle **imprese / lavoratori autonomi fino al 30 novembre 2023** a condizione che **entro il 31 dicembre 2022** sia stato **accettato l'ordine** e siano stati **versati acconti** pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

La **misura dell'agevolazione** in esame risulta così individuata.

Beni materiali e immateriali nuovi strumentali c.d. "generici"	
Investimento 16 novembre 2020 - 31 dicembre 2021 (o entro 31 dicembre 2022, con acconto di almeno 20% entro 31 dicembre 2021) comma 1054	Investimento 1 gennaio 2022 - 31 dicembre 2022 (o entro 30 novembre 2023 , con acconto di almeno 20% entro 31 dicembre 2022) comma 1055
10%	6%
15% per strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile	
limite massimo costi ammissibili	limite massimo costi ammissibili
<ul style="list-style-type: none"> ◆ € 2.000.000 beni materiali ◆ € 1.000.000 beni immateriali 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ € 2.000.000 beni materiali ◆ € 1.000.000 beni immateriali



Per i beni in esame, **l'agevolazione si esaurisce con gli investimenti "prenotati" entro il 31 dicembre 2022 ed effettuati entro il 30 novembre 2023.**

Il credito d'imposta per gli investimenti in **beni materiali e immateriali nuovi generici**:

- spetta **sia alle imprese che ai professionisti**;
- è **utilizzabile**:
 - **esclusivamente in compensazione** tramite Mod. F24 con il **codice tributo: "6935"** - "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati a e b alla legge n. 232/2016) - art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020", **per i beni "generici"**,
 - in **3 rate annuali di pari importo**, a decorrere **dall'anno di entrata in funzione** del bene.



ESEMPIO

La Pini srl il 21 dicembre 2022, a seguito dell'accettazione dell'ordine da parte del fornitore, ha versato un acconto pari al 20% del costo per l'acquisto di un impianto.

Il bene è stato consegnato alla società ed entrato in funzione il 14 ottobre 2023.

Considerato che:

- la "prenotazione" è intervenuta nel 2022;
- l'investimento è effettuato entro il 30 novembre 2023;

spetta il credito d'imposta nella misura del 6% del costo.

Il credito è utilizzabile in compensazione dal 2023, anno dell'entrata in funzione del bene.

Beni materiali "Industria 4.0"

Con riferimento ai **beni materiali nuovi strumentali** c.d. "Industria 4.0" di cui alla **Tabella A**, Legge di Bilancio 2017, il credito d'imposta è riconosciuto nelle seguenti misure, differenziate a seconda dell'importo e del periodo di effettuazione dell'investimento.

Importo investimento	Beni materiali nuovi strumentali c.d. "Industria 4.0" Tabella A		
	Investimento 16 novembre 2020 - 31 dicembre 2021 (o entro 31 dicembre 2022 con acconto di almeno 20% entro 31 dicembre 2021) comma 1056	Investimento 1 gennaio 2022 - 31 dicembre 2022 (o entro 30 novembre 2023 con acconto di almeno 20% entro 31 dicembre 2022) comma 1057	Investimento 1 gennaio 2023 - 31 dicembre 2025 (o entro 30 giugno 2026 con acconto di almeno 20% entro 31 dicembre 2025) comma 1057-bis
Fino a € 2.500.000	50%	40%	20%
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000	30%	20%	10%
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000	10%	10%	5% (*)
	limite massimo costi complessivamente ammissibili € 20.000.000	limite massimo costi complessivamente ammissibili € 20.000.000	limite massimo annuale costi complessivamente ammissibili € 20.000.000

(*) Per la quota superiore a € 10 milioni degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla **realizzazione di obiettivi di transizione ecologica** individuati dal MISE con uno specifico Decreto, il credito d'imposta spetta nella misura del 5% del costo, fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili di € 50 milioni.

Si ricorda che il credito d'imposta per gli investimenti in **beni materiali nuovi strumentali** c.d. "Industria 4.0":

- spetta **esclusivamente alle imprese**;
- è **utilizzabile**:
 - **esclusivamente in compensazione** tramite Mod. F24 con il **codice tributo "6936"** - "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato a alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020", **per i beni materiali Industria 4.0**;
 - in **3 rate annuali di pari importo**, a decorrere **dall'anno di interconnessione**.



ESEMPIO

La Luna srl il 20 dicembre 2022, a seguito dell'accettazione dell'ordine da parte del fornitore, ha versato un acconto pari al 20% del costo (inferiore a € 2,5 milioni) per l'acquisto di un impianto "Industria 4.0".

Il bene è stato consegnato alla società il 5 settembre 2023 e interconnesso nel 2023.

Considerato che:

- la "prenotazione" è intervenuta nel 2022;
- l'investimento è effettuato entro il 30 novembre 2023;

spetta il credito d'imposta nella maggior misura del 40% del costo.

Il credito è utilizzabile in compensazione dal 2023, anno dell'interconnessione del bene.

Beni immateriali “Industria 4.0”

Come visto in precedenza, gli investimenti in beni **immateriali nuovi strumentali c.d. “Industria 4.0”** di cui alla **Tabella B**, Legge di Bilancio 2017, **prenotati nel 2022** dovevano **essere completati** entro il **30 giugno 2023** e quindi, **non sono interessati dalla scadenza del 30 novembre**.

Investimenti prenotati nel 2022 e Mod. REDDITI 2023

Gli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2022 ed effettuati entro il 30 novembre 2023 vanno indicati al **rigo RU140 del Mod. REDDITI 2023**, riportando il corrispondente **credito d'imposta a rigo RU5**, campo 2 e campo 3.

RU140	Investimenti diversi allegati A e B				
	Beni materiali	Beni immateriali	Strumenti tecnologici sw	Investimenti allegato A	
	1	2	3	4	5
Investimenti beni strumentali 2022 (effettuati dopo la chiusura del periodo d'imposta)	,00	,00	,00	,00	,00
	Investimenti primo gruppo allegato A	Investimenti secondo gruppo allegato A	Investimenti terzo gruppo allegato A	Investimenti allegato B	
	4A	4B	4C	5	
	,00	,00	,00	,00	,00

In particolare, con riferimento agli **investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2022** ed **effettuati entro il 30 novembre 2023** nel rigo **RU140** devono essere compilate:

- per i beni **materiali e immateriali strumentali generici**:
 - le **colonne 1, 2 e 3**, in relazione al **codice credito L3**, per gli investimenti di cui al **comma 1055 (beni diversi da quelli ricompresi negli allegati A e B)** alla Legge n. 232/2016). Nello specifico:
 - nella **colonna 1**, va indicato il **costo dei beni materiali**;
 - nella **colonna 2**, va indicato il **costo dei beni immateriali** e
 - nella **colonna 3**, va indicato il costo degli investimenti in **strumenti e dispositivi tecnologici** destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile, ai sensi dell'articolo 18, Legge n. 81/2017;
- per i beni **materiali industria 4.0**
 - la **colonna 4**, in relazione al **codice credito 2L**, per gli investimenti di cui al **comma 1057 (beni di cui all'Allegato A)** alla Legge n. 232/2016);
 - la **colonna 4A**, il costo già incluso in colonna 4, relativo ad investimenti di cui al **primo gruppo**, di cui all'Allegato A, Legge n. 232/2016;
 - la **colonna 4B**, il costo già incluso in colonna 4, relativo agli investimenti di cui al **secondo gruppo** di beni dell'Allegato A, Legge n. 232/2016;
 - la **colonna 4C**, il costo già incluso in colonna 4, relativo agli investimenti di cui al **terzo gruppo** di beni dell'Allegato A Legge n. 232/2016.



Nel Mod. REDDITI 2024 tali investimenti non dovranno essere riportati a rigo RU140 riferito agli investimenti effettuati nel 2023, al fine di evitare duplicazioni del credito d'imposta.

Adempimenti richiesti

Le fatture/documenti relativi agli investimenti in esame devono **riportare l'espresso richiamo alla disposizione di riferimento**. A tal fine, può essere utilizzata la seguente dicitura: *“Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020”*.

Sul punto l’Agenzia delle Entrate nella **Risposta 18 maggio 2022, n. 270**, ha precisato che tale dicitura va riportata anche sul documento di trasporto, mentre non è richiesta sul verbale di collaudo/interconnessione del bene nel presupposto che lo stesso riguarda *“univocamente i beni oggetto dell’investimento”*.

Inoltre, come specificato dalla stessa Agenzia nelle **Risposte 5 ottobre 2020, nn. 438 e 439**, e confermato nelle **Risposte 17 settembre 2021, nn. 602 e 603**, qualora fosse necessario **rettificare i riferimenti normativi** sulle fatture/documenti relativi agli investimenti, è possibile integrare/regolarizzare i documenti già emessi, sprovvisti delle corrette indicazioni delle disposizioni di riferimento, prima dell’attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Merita infine evidenziare che con riferimento agli investimenti in **beni materiali ed immateriali “Industria 4.0”** è necessario:

- disporre di una **perizia asseverata**, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi Albi professionali (per il settore agricolo la perizia può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale / agrotecnico laureato/perito agrario laureato), ovvero un **attestato di conformità** rilasciato da un Ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale. Per i beni di costo unitario non superiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una **dichiarazione resa dal legale rappresentante** ex D.P.R. n. 445/2000;
- inviare una **comunicazione al MIMIT**, utilizzando lo specifico modello, entro il termine di presentazione del Mod. REDDITI relativo al periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.



La mancata comunicazione al MIMIT non pregiudica comunque la spettanza dell’agevolazione.

Si rammenta che per gli **investimenti effettuati nel 2022** il modello, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va inviato:

- in formato elettronico **tramite PEC** al seguente indirizzo *benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it*
- entro il termine di presentazione del Mod. REDDITI 2023 ossia, in generale, **entro il 30 novembre 2023**.



Gli investimenti prenotati nel 2022 ed effettuati entro il 30 novembre 2023 dovranno essere indicati nella comunicazione da effettuare entro il 30 novembre 2024, data che considerando il nuovo calendario 2024, in via di approvazione definitiva a seguito della riforma fiscale, sarà anticipata al 30 settembre 2024.